



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 ottobre 2026 n.156

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 54, comma 9 della Legge n.141/2025;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 6 ottobre 2026;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166 “IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 54, comma 9 della Legge 12 novembre 2025 n.141, apporta correttivi, aggiustamenti, armonizzazioni tecniche e normative alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

Art. 2 *(Modifiche all'articolo 5 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)*

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificata:
“b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni, nel territorio stesso, di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese, corrisposti da soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche; tali redditi non si considerano prodotti nel territorio dello Stato quando:
 - 1) il soggetto obbligato al pagamento non è residente;
 - 2) il soggetto obbligato al pagamento è una banca o una società finanziaria di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche ed il percettore è:
 - 2.1 una banca estera;
 - 2.2 un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato di origine, svolge una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 della Legge n.165/2005 e successive modifiche, e che percepisce il pagamento di interessi ovvero proventi equivalenti per conto proprio;
 - 2.3 un organismo di investimento collettivo estero.”.
2. Dopo il comma 4, dell'articolo 5 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il

seguinte comma 4 *bis*:

“4 *bis*. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali di cui al presente articolo, le persone fisiche ovvero gli operatori economici ancorché persone fisiche, non residenti, qualora non subiscano la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, sono identificati rispettivamente con l’attribuzione del codice ISS ovvero del Codice Operatore Economico, quest’ultimo rilasciato dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A., di seguito brevemente ASE-CC. In alternativa a quanto precede, gli operatori economici non residenti, siano essi persone fisiche ovvero persone giuridiche, possono designare un rappresentante fiscale in territorio il quale risponde in solido con il soggetto rappresentato del corretto adempimento degli obblighi imposti dalle disposizioni vigenti, ivi compresa la conservazione della documentazione relativa alle operazioni compiute. Il rappresentante fiscale formula ad ASE-CC una richiesta di rilascio del Codice Operatore Economico per conto del soggetto rappresentato, assumendone gli obblighi. L’identificazione non costituisce di per sé stabile organizzazione del soggetto estero ai sensi delle norme in materia di imposte dirette.”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 5, dell’articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
“5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno, ovvero dai soggetti affidatari secondo quanto stabilito dal decreto dell’Autorità giudiziaria. Qualora la detrazione usufruita dai genitori o soggetti affidatari superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore o soggetto affidatario.”.

Art. 4

(Modifica all’articolo 17 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1 *ter*, dell’articolo 17 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 1 *quater*:
“1 *quater*. Qualora un soggetto, nel medesimo periodo d’imposta, sia titolare sia di redditi da lavoro autonomo o d’impresa sia di redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26, in sede di compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi deve esercitare l’opzione tra la detrazione d’imposta di cui all’articolo 16, comma 8 *bis* o, in alternativa, quella di cui al comma 1 *ter*, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 *bis*.”.

Art. 5

(Modifica dell’articolo 19 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L’articolo 19 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 19

(Redditi di capitale e loro determinazione)

1. Sono considerati redditi di capitale:
 - a) gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
 - b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
 - c) i compensi per prestazioni di fidejussione o altra garanzia;
 - d) i dividendi e gli utili ad essi assimilabili anche in natura;
 - e) gli interessi ed i frutti in genere derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’Allegato 2 della

Legge n.165/2005 e successive modifiche;

- f) quelli derivati da capitali dati a mutuo compresi i finanziamenti dei soci;
 - f bis) i redditi, intesi come differenza tra il capitale ricevuto ed i premi pagati non dedotti fiscalmente, corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, con esclusione dei capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato a titolo di copertura del rischio demografico.
- 2. L'imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di imposta in cui siano stati percepiti senza alcuna deduzione.
 - 3. Per i capitali dati a mutuo gli interessi si considerano percepiti nella misura pattuita per iscritto e, se la misura non sia determinata per iscritto, gli interessi si computano al tasso legale.
 - 4. I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano si presumono produttivi di interessi in misura pari al tasso legale salvo che dal bilancio, dai rendiconti, da deliberazione assembleare o da altra documentazione non risulti:
 - a) che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo;
 - b) che per i versamenti non siano dovuti interessi;
 - c) che per i versamenti sia stato pattuito un diverso tasso.
 - 5. Nei redditi di cui al comma 1, lettera e) è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione o la somma impiegata ovvero il valore normale dei beni impiegati.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 22 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

- 1. Dopo il comma 2 *ter*, dell'articolo 22 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 2 *quater*:
“2 *quater*. Qualora il fabbricato destinato a civile abitazione ovvero le relative pertinenze siano siti fuori territorio e siano locati, il reddito del fabbricato è pari al 60 per cento del valore del canone di locazione.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 23 della Legge n.166/2013)

- 1. Il comma 5, dell'articolo 23 della Legge n.166/2013 è così modificato:
“5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 5.”.
- 2. Dopo il comma 5, dell'articolo 23 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 5 *bis*:
“5 *bis*. L'imputazione dei redditi di cui al presente articolo alla base imponibile avviene nel periodo d'imposta al quale si riferisce il contratto, indipendentemente dall'effettiva percezione. Entro il termine di prescrizione ordinaria dell'attività di accertamento, qualora il contribuente abbia imputato i predetti redditi ma non li abbia percepiti, e solo in presenza di un'effettiva e documentata perdita del credito, questi ha facoltà di presentare una dichiarazione rettificativa al fine di recuperare l'imposta pagata.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 24 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

- 1. Il comma 3, dell'articolo 24 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
“3. Le indennità per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo dell'indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti pubblici. Tale

indennità massima giornaliera corrisponde a quanto previsto dalla tabella di cui all'articolo 6 del Decreto 10 aprile 1997 n.42 e successive modifiche per trasferte di durata da sedici a ventiquattro ore. Le altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all'estero concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili, anche con scontrini fiscali o documenti equipollenti, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte o missioni autorizzate dal datore di lavoro, purché entrambe le predette tipologie di spese siano sostenute con strumenti di pagamento elettronici o canalizzati, o viaggi per recarsi al luogo di lavoro, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,00 (quindici/00), elevato ad euro 30,00 (trenta/00) per le trasferte all'estero ad esclusione dell'Italia.”.

2. Dopo il comma 3, dell'articolo 24 della Legge n.166/2013 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi 3 *bis* e 3 *ter*:

“3 *bis*. In deroga a quanto previsto al comma 3, non è necessario il pagamento elettronico o canalizzato per le spese sostenute in Stati con limitazione all'uso delle carte di credito, individuati da apposita circolare dell'UO Ufficio Tributario.

3 *ter*. L'indennità per le trasferte all'estero, nella stessa giornata lavorativa, non è cumulabile con il rimborso spese di viaggi per recarsi al luogo di lavoro.”.

Art. 9

(Modifica all'articolo 25 della Legge n.166/2013)

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 25 della Legge n.166/2013 è così modificata:

“b) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) la cui tassazione avviene ai sensi del medesimo articolo 13, comma 2, lettera c);”.

Art 10

(Modifica all'articolo 30 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 4, dell'articolo 30 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“4. La perdita documentata di un periodo d'imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo II può essere computata senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore al 70 per cento del reddito imponibile d'impresa, per ciascun periodo d'imposta.”.

Art. 11

(Modifica all'articolo 33-bis della Legge n.166/2013)

1. La lettera b), del comma 4, dell'articolo 33-bis della Legge n.166/2013 è così modificata:

“b) per l'intero ammontare per i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio nell'esercizio della propria attività;”.

Art. 12

(Modifica all'articolo 69 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 3 *bis*, dell'articolo 69 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“3 *bis*. Il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è sospeso quando il tasso medio annuo di disoccupazione in senso stretto dell'esercizio precedente, secondo i dati pubblicati dall'UO Ufficio Nazionale di Statistica, risulti inferiore al 3 per cento.”.

Art. 13

(Modifica all'articolo 81 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 2, dell'articolo 81 della Legge n.166/2013 è così modificato:
- “2. Per i soggetti di cui al Titolo III, il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto, secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.”.

Art. 14

(Modifica all'articolo 82 della Legge n.166/2013)

1. Il comma 2, dell'articolo 82 della Legge n.166/2013 è così modificato:
- “2. È ammessa per la società incorporante o risultante dalla fusione, o per la società beneficiaria risultante dalle operazioni di scissione, la facoltà di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 79, comma 4, alle medesime condizioni e termini ivi stabiliti al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.”.

Art. 15

(Modifica all'articolo 100 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il comma 3, dell'articolo 100 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
- “3. In deroga al comma 2, gli operatori economici che:
 - a) effettuino la cessione di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico;
 - b) effettuino la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande;
 - c) effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici;in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente, procedono alla certificazione dei ricavi mediante utilizzo di strumenti elettronici connessi ad una rete telematica, secondo le modalità previste dal Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.176 e successive modifiche, dal Decreto Delegato 15 settembre 2022 n.130 e dal Decreto Delegato 31 agosto 2026 n.124. Per tali ricavi non è obbligatoria la certificazione analitica nel libro giornale o nel libro delle vendite di cui al presente Titolo VII, salvo l'annotazione cumulativa giornaliera.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 139 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. La lettera d), del comma 1, dell'articolo 139 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificata:
- “d) dichiarazione tardiva ai sensi dell'articolo 137, comma 2, lettera a):
 - 1) euro 400,00 (quattrocento/00); qualora la dichiarazione riguardi esclusivamente redditi di lavoro dipendente, da pensione, da redditi da terreni ovvero fabbricati siti in territorio certificati dall'UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia o da redditi di cui all'articolo 104, comma 3, la sanzione è applicata nella misura di euro 100,00 (cento/00);
 - 2) se presentata entro trenta giorni dal termine di presentazione la sanzione è ridotta nella

misura di euro 200,00 (duecento/00); qualora la dichiarazione riguardi esclusivamente redditi di lavoro dipendente, da pensione, da redditi da terreni ovvero fabbricati siti in territorio certificati dall'UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia o da redditi di cui all'articolo 104, comma 3, la sanzione è applicata nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00);”.

Art. 17

(Modifica all'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. Il punto 8, dell'Allegato A della Legge n.166/2013 è così modificato:

“8. Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'assistenza nell'ambito familiare a persone permanentemente inferme. In alternativa, qualora la predetta passività non sia usufruita dai familiari, può essere riconosciuta direttamente alla persona permanentemente inferma.”.

2. Il punto 12, dell'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“12. Contributi previdenziali volontari corrisposti all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli enti previdenziali nonché le somme corrisposte ad enti o società ai fini della previdenza integrativa, in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore a cinque anni, fino a euro 4.000,00 (quattromila/00). Esclusivamente ai fini della presente deducibilità fiscale, autorizzata preventivamente dall'UO Ufficio Tributario, possono essere qualificati come contratti di previdenza integrativa, stipulati con enti o società, i rapporti contrattuali che sono destinati all'erogazione di prestazioni al raggiungimento dell'età pensionabile. Le prestazioni possono essere corrisposte in forma di capitale, in forma di rendita vitalizia ovvero in forma combinata. È consentito l'accesso anticipato alle somme maturate esclusivamente nei seguenti limiti:

- a) fino al 75 per cento dell'importo maturato, nel periodo non superiore a dieci anni antecedenti l'età pensionabile;
- b) un ulteriore 15 per cento dell'importo maturato, nel periodo non superiore a cinque anni antecedenti l'età pensionabile.

Ogni forma di riscatto anticipato difforme dalle lettere a) e b) comporta la decadenza dai benefici fiscali. L'UO Ufficio Tributario verifica esclusivamente la sussistenza dei su citati requisiti limitatamente e con l'esclusivo fine di deducibilità fiscale di cui al presente punto.”.

Art. 18

(Modifiche all'Allegato E della Legge n.166/2013)

1. Il comma 1, dell'articolo E2, dell'Allegato E della Legge n.166/2013 è così modificato:

“1. Nei limiti e secondo le modalità previsti dal presente Allegato E per le diverse tipologie di reddito è consentita la detrazione delle spese relative all'acquisto di beni e servizi effettuati in territorio con la Smac Card di cui all'articolo E1, commi 1 e 3, nei seguenti casi:

- a) se effettuate dalle persone a carico del contribuente di cui all'articolo 16;
- b) se effettuate dal coniuge convivente, dai soggetti conviventi non a carico esclusi i soggetti di cui all'articolo 16, comma 8 quater, in eccedenza al limite previsto dall'articolo E3, fino alla concorrenza del limite previsto dal medesimo articolo in capo al contribuente. Per soggetti conviventi non a carico si intendono i parenti, gli affini fino al secondo grado ed i conviventi *more uxorio*.”.

Art. 19

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Le novelle introdotte dal presente decreto delegato si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

2. Le disposizioni della Legge n.166/2013 e successive modifiche, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto delegato, continuano ad applicarsi e restano in vigore con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti al 2026, altresì in riferimento all'attività di controllo ed accertamento di cui al Titolo IX della precitata legge.

3. Le disposizioni di cui al punto 12, dell'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche, così come modificate dall'articolo 17, comma 2, si applicano ai contratti di previdenza integrativa, ancorché sottoscritti antecedentemente, esclusivamente a partire dal periodo d'imposta 2026,

4. L'UO Ufficio Tributario che, a seguito dell'attività di verifica sui periodi d'imposta 2022 e seguenti, rileva l'infrazione di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a) della Legge n.166/2013 e successive modifiche, ossia la mancata presentazione entro il termine previsto ai sensi dall'articolo 85, comma 2 della medesima legge del certificato Mod IGR G da parte del datore di lavoro per tutti i propri lavoratori dipendenti, in maniera uniforme, è autorizzato ad applicare, in misura unica e complessiva, la sanzione di cui all'articolo 139, comma 1, lettera i) della Legge n.166/2013 e successive modifiche nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), considerando l'unitarietà dell'omissione, vista la trasmissione unitaria e massiva, effettuata con modalità telematica, del certificato.

Art. 20
(Abrogazioni)

1. È abrogata la lettera b), del comma 4 *bis*, dell'articolo 50 della Legge n.166/2013.
2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto delegato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 2.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 ottobre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi